



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ulisse Forziati	Presidente
dott. Valerio Colandrea	Giudice
dott. Giuliana Santa Trotta	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **10985/2024** promossa da:

Controparte_1 (P.I. *P.IVA_1*) - con sede alla c.da Olivola snc di Benevento, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t., Dr. *Controparte_2* C.F. *C.F._1* nato a Roma l'11.06.1967 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chiusolo, C.F. *C.F._2* del foro di Benevento elettivamente domiciliato in Benevento alla via G. Piermarini n.34, giusta mandato in atti;

ATTORE/I

contro

dott. *Controparte_3* nato il 04.08.1967 a Benevento, ivi domiciliato alla piazza V. Colonna, n. 10/B, C.F. *CodiceFiscale_3*, rappresentato e difeso, dall'Avv. Leopoldo Papa (C.F.: *CodiceFiscale_4*) con domicilio eletto presso il suddetto difensore giusta procura in atti;

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella

succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6 novembre 2023, la società cooperativa **CP_1** adiva l'intestato Tribunale premettendo che il Dott. **[...]** **CP_3** aveva ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato dal 20 novembre 2014 sino al 10 febbraio 2023, data in cui rassegnava le proprie dimissioni a seguito di formali contestazioni mosse dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2406 c.c.

Parte attrice ha dedotto che il convenuto, a fronte della cessazione della carica, rivendicasse, con comunicazione del 04/04/2023 (cfr. all 10 produzione di parte attrice), un credito per compensi non percepiti pari a circa 142.000 euro, pretesa che la società ha inteso paralizzare invocando l'istituto dell'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. prospettando molteplici condotte di *mala gestio*, omissive e commissive, che avrebbero depauperato il patrimonio sociale per un valore stimato superiore a 1,8 milioni di euro.

In particolare, venivano contestati il colpevole mancato aggiornamento delle scritture contabili obbligatorie per l'ultimo semestre di gestione, l'omesso versamento di imposte e contributi previdenziali con conseguente accumulo di sanzioni per oltre 290.000 euro, la mancata attivazione di un asset produttivo strategico quale l'impianto fotovoltaico aziendale, nonché l'inerzia nel recupero di crediti verso terzi, tra cui la cooperativa Santa Lucia di cui il medesimo **CP_3** risultava liquidatore.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 dicembre 2024, si costituiva il Dott. **Controparte_3**, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in favore della procedura di conciliazione irrituale prevista dall'art. 51 dello Statuto sociale. Nel merito, il convenuto contestava radicalmente la ricostruzione attorea, offrendo una diversa prospettazione del fatto storico: egli inquadrava la crisi del **CP_1** in un contesto di "*crisi pilotata*" da centri di interesse esterni (Coldiretti), volta a distogliere il patrimonio sociale e l'attività storica del tabacchificio a favore della **Parte_1**. Il convenuto giustificava i ritardi contabili con il pensionamento del personale addetto nell'aprile 2020 e con l'impatto dell'emergenza pandemica da COVID-19, producendo **Pt_2** attestanti la regolarità contributiva fino al gennaio 2023 e invocando le moratorie fiscali previste dalla legislazione speciale. Quanto all'impianto fotovoltaico, ne eccepiva il difetto strutturale originario, confermato da una CTU espletata presso il Tribunale di Benevento, mentre per il credito verso la Cooperativa Santa Lucia sottolineava la natura postergata del credito del **CP_1** e l'insuccesso dei tentativi di vendita degli assets immobiliari gravati da ipoteche superiori al valore di realizzo.

Con lo scambio delle memorie ai sensi dell'articolo 171-ter cpc le parti puntualizzavano le rispettive posizioni.

Più specificamente, nella prima memoria di rito, depositata l'8 gennaio 2025, la difesa della **CP_1** contestava la validità della clausola arbitrale statutaria per violazione dell'articolo 838-bis cpc, ribadendo che la crisi aziendale non potesse giustificare la violazione di obblighi di legge imperativi da parte di un amministratore dotato di qualifica

professionale di dottore commercialista. Seguivano le memorie istruttorie ove l'attrice formulava articolate istanze di prova per testi e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la quantificazione dei danni subiti, mentre il convenuto insisteva sulle proprie difese pur senza articolare istanze istruttorie dirette in via principale, limitandole a una formulazione subordinata.

Il GI rigettava le istanze istruttorie ritenendo la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni.

In quella sede e nei successivi scritti conclusionali, l'attrice reiterava la tesi della nullità della clausola arbitrale alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, mentre il convenuto eccepiva l'avvenuto abbandono delle istanze istruttorie avversarie per via della loro formulazione subordinata.

All'udienza del 20/01/2026, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127ter cpc, le parti si riportavano ai propri atti ed il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con ordinanza del 02/02/2026.

Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, questo Collegio ritiene di dover disattendere l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta.

L'articolo 51 dello Statuto della CP_I prevede che *“A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e società, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla società, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia. Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.”*. Secondo questa disposizione statutaria, quindi, le controversie sociali debbano essere sottoposte a una procedura di conciliazione stragiudiziale affidata a un soggetto terzo che decida in via irrituale secondo diritto ed equità.

Cionondimeno, la predetta clausola confligge con il regime della eterodirezione della nomina dell'organo arbitrale sancito dall'art. 838-bis c.p.c., la cui natura di norma imperativa determina la nullità sopravvenuta di ogni previsione statutaria difforme che non garantisce l'investitura degli arbitri da parte di un'autorità esterna e imparziale. Invero, l'art. 838-bis cpc, già articolo 34 del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, stabilisce che le clausole compromissorie statutarie devono conferire, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società. Nel merito, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che tale requisito di eteronomia nella nomina dell'organo decidente sia posto a presidio dell'imparzialità e della terzietà nelle liti societarie e che, stante la sua natura imperativa, trovi applicazione indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 26784 del 19 settembre 2023 per cui *“La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di società di persone, che rimetta la nomina degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società e non risulti conforme all'art. 34, d.lgs. n. 5 del 2006, ove*

stipulata prima della sua entrata in vigore, è affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio, seppur relativa ad arbitrato irrituale, poiché la disciplina sull'arbitrato societario non può ritenersi superata dalla disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n. 40 del 2006.) Ne consegue che la clausola statutaria in esame, limitandosi a un generico rinvio a un soggetto terzo senza garantire il meccanismo di nomina esterna previsto dalla legge, deve essere dichiarata nulla, restando pienamente radicata la giurisdizione del giudice adito.

Nel merito, la domanda di accertamento negativo del credito per compensi è fondata e merita accoglimento.

Il rapporto che intercorre tra l'amministratore e la società ha natura contrattuale e sinallagmatica, con la conseguenza che il diritto alla remunerazione non sorge automaticamente per la mera titolarità della carica, bensì quale corrispettivo di una gestione improntata ai doveri di lealtà e diligenza professionale.

Riconosciuta l'esistenza di un rapporto di natura contrattuale e sinallagmatica, ancorché sorto nell'ambito di una relazione associativa, tra il diritto dell'amministratore al compenso e l'obbligo di osservare i doveri imposti dalla legge e dal contratto sociale (statuto e atto costitutivo), ne consegue necessariamente l'applicabilità delle norme del codice civile in materia di responsabilità del debitore per l'inesatto adempimento della prestazione (art. 1218 c.c.), nonché della facoltà per il debitore di opporre l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), comprensiva anche dell'ipotesi di adempimento non corretto (Cass. 9439/2008), in linea con le figure *della exceptio inadimpleti contractus* e della *exceptio non rite adimpleti contractus*.

La società può, dunque, legittimamente opporre l'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. per rifiutare il pagamento del compenso all'amministratore che abbia violato i propri obblighi gestori, senza necessità di intraprendere preventivamente una separata azione di responsabilità risarcitoria (in questi termini cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 29252 del 20 ottobre 2021, la quale ha chiarito che la *mala gestio*, se idonea a svuotare di utilità la prestazione dell'amministratore e a cagionare danni al patrimonio sociale, paralizza il diritto di credito di quest'ultimo, in particolare: *“L'affermazione del giudice a quo per cui la società non potrebbe sollevare le eccezioni di inadempimento ex articoli 1218 e 1460 c.c. senza aver esercitato l'azione di responsabilità ex articolo 2476 c.c., è destituito di fondamento; invero, ciò che può farsi valere in via di azione non può non farsi valere anche in via di eccezione – secondo il brocardo “plus semper in se continet quod est minus” – sicchè appare pienamente legittima un'eccezione riconvenzionale che faccia valere la dedotta responsabilità dell'amministratore nei limiti della pretesa creditoria ex adverso azionata”* nonché Cass. 23345/2009 per cui *“la parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, invero, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'articolo 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali”*.)

Sotto il profilo dell'onere probatorio, la proposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., comporta l'inversione dell'onere della prova per cui, a fronte dell'eccezione proposta dal debitore viene riversato sul creditore l'onere di neutralizzare l'eccezione provando il proprio adempimento (cfr. SSUU cass. Civ. sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001). Nel caso di specie, la società attrice ha allegato gli inadempimenti dell'amministratore fornendo idonea documentazione probatoria, a fronte della quale era onere del convenuto dimostrare l'esatto adempimento dei propri obblighi gestori. Tale onere non è stato assolto dal **CP_3**, che si è limitato a giustificazioni generiche senza fornire prova dell'effettivo e corretto svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

Nel caso di specie è peraltro documentata la gravità dell'inadempimento del Dott. **CP_3**.

Risulta, infatti, *per tabulas* che egli ha abdicato a compiti fondamentali quali la regolare tenuta della contabilità per un esteso periodo temporale, condotta che assume i connotati della colpa grave se si tiene conto del fatto che il convenuto è un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti per il quale, essendo dotato di specifiche competenze tecniche, l'esigibilità della prestazione deve essere misurata con un rigore superiore rispetto a quello richiesto a un amministratore privo di tale specializzazione.

Le difese volte a giustificare il *deficit* gestorio attraverso il richiamo alla crisi pandemica o alla carenza di organico amministrativo sono, ad avviso del Collegio, giuridicamente inconferenti.

L'obbligo di regolarità contabile e di corretta gestione degli adempimenti fiscali non subisce sospensioni nemmeno in contesti emergenziali; al contrario, proprio la situazione di crisi imponeva al mandatario un onere di vigilanza e di presidio degli assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. ancora più stringente. L'omessa tenuta dei registri per mesi e l'accumulo di sanzioni per mancati versamenti IVA e contributivi costituiscono violazioni di obblighi di legge che non possono essere derubricati a mere contingenze economiche, rappresentando invece una negligenza sistematica. Sebbene il convenuto abbia prodotto **Pt_2** attestanti rateizzazioni in corso, la documentazione prodotta dall'attrice (cartelle esattoriali per oltre 241.000 euro) dimostra che la gestione **CP_3** ha accumulato passività erariali ingenti, generando sanzioni per oltre 50.000 euro che gravano sul patrimonio sociale. La crisi di liquidità, invero, non esonera l'amministratore dalla responsabilità per sanzioni e interessi qualora egli abbia scelto di destinare le risorse sociali a fini diversi dal debito tributario (cfr. Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 7707 del 21 marzo 2024 per cui *“La mera situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce di per sé forza maggiore, neppure quando sia ascrivibile a inadempienze della Pubblica Amministrazione. Il giudice di merito deve accertare, sulla scorta delle risultanze istruttorie, se l'impossibilità di adempiere le obbligazioni tributarie per carenza o insufficienza di mezzi finanziari sia imputabile a eventi imprevedibili e inevitabili, verificando se il contribuente abbia adottato tutte le misure necessarie o opportune per fronteggiare la crisi, quali iniziative giudiziarie o extragiudiziarie per il recupero dei crediti, richieste di finanziamenti bancari, o altre misure ordinarie o straordinarie per prevenire o bloccare la crisi aziendale, ovvero se vi sia stata inerzia o disinteresse nell'adozione di tali misure”*).

Parimenti sintomatica di una gestione negligente è la mancata attivazione dell'impianto fotovoltaico, *asset* produttivo che avrebbe potuto generare risparmi energetici significativi, in tal senso le contestazioni sollevate dal convenuto in ordine alle presunte carenze dell'impianto risultano prive di rilievo, poiché egli stesso ha rivestito il ruolo di organo responsabile anche delle fasi di installazione e di collaudo dell'impianto. In ogni caso non è stato documentato il malfunzionamento dello stesso, anzi, in due distinte pronunce della Corte d'appello di Napoli (sentenza n.4273/2023 CdA Napoli e sentenza n.2655/2022 CdA Napoli entrambe in atti alle memorie di parte attrice) non vengono sollevate contestazioni ai lavori eseguiti ed alla funzionalità dell'impianto trattandosi di questioni afferenti al diritto al pagamento per la prestazione da parte della società installatrice e del professionista incaricato. Le giustificazioni del convenuto relative a presunti difetti tecnici risultano, in sintesi, non supportate da adeguata documentazione probatoria.

Particolarmente sintomatico del venir meno dei doveri fiduciari è il comportamento serbato in ordine ai crediti verso la Coop. Santa Lucia e alla gestione della controllata *Parte_3*. L'inerzia nel recupero delle risorse finanziarie, aggravata dalla posizione di conflitto di interessi strutturale derivante dal doppio ruolo ricoperto dal convenuto, configura una violazione dell'art. 2392 c.c. che ha cagionato un danno diretto e immediato al patrimonio sociale. Allo stesso modo, l'omessa attivazione di *asset* strategici già ultimati, come l'impianto fotovoltaico, privando la società dei relativi risparmi energetici e rendimenti, integra un'ipotesi di *mala gestio* che svuota di ogni utilità residua il mandato ricevuto.

In conclusione, accertata la sussistenza di un grave inadempimento ai doveri di amministratore delegato, riferibile all'intero periodo per il quale viene richiesto il compenso, deve dichiararsi che nulla è dovuto dalla *CP_1* al Dott. [...] *CP_3* a titolo di compensi o indennità per l'attività svolta, essendo il relativo diritto di credito travolto dall'eccezione di inadempimento validamente sollevata dalla parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri forensi vigenti e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa tra *CP_1* e il Dott. *Controparte_3*, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'eccezione di improcedibilità e di incompetenza sollevata dalla parte convenuta, dichiarando la nullità della clausola di conciliazione di cui all'articolo 51 dello Statuto sociale per violazione di norme imperative.
2. Accerta e dichiara il grave inadempimento del Dott. *Controparte_3* ai doveri di Amministratore Delegato della *CP_1*
3. In accoglimento dell'eccezione ex articolo 1460 c.c. sollevata dalla parte attrice, dichiara che nulla è dovuto dalla *CP_1* al Dott. *Controparte_3* a titolo di compensi o indennità per la carica ricoperta.

4. Condanna il Dott. *Controparte_3* al pagamento delle spese di lite in favore della *CP_1* che si liquidano in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario Avv. Mario Chiusolo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24/02/2026

Il Giudice est.

dott.ssa Giuliana Santa Trotta

Il Presidente

dott. Ulisse Forziati